



16/1994



REGOLAMENTO
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
(in vigore dal 20/08/1994)

N.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE E VERIFICA		APPROVAZIONE	
			ENTE	FIRMA	ENTE	FIRMA
0	20.07.1994	PRIMA EMISSIONE	RGQ		C.C. N.80	

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e della provincia nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
Capo I	
	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
1	Ambito di applicazione.
2	Classificazione dei comuni.
3	Regolamento e tariffe.
4	Categoria della località.
5	Presupposto dell'imposta.
6	Soggetto passivo.
7	Modalità di applicazione dell'imposta.
8	Dichiarazione.
9	Pagamento dell'imposta.
10	Rettifiche ed accertamento d'ufficio.
11	Funzionario responsabile.
12	Pubblicità ordinaria.
13	Pubblicità effettuata con veicoli.
14	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
15	Pubblicità varia.
16	Riduzioni dell'imposta.
17	Esenzioni dall'imposta.
18	Servizio delle pubbliche affissioni.
19	Diritto sulle pubbliche affissioni.
20	Riduzioni del diritto.
21	Esenzioni dal diritto.
22	Modalità per le pubbliche affissioni.
23	Sanzioni tributarie ed interessi.
24	Sanzioni amministrative.
25	Gestione del servizio.
26	Corrispettivo del servizio.
27	Durata della concessione.
28	Conferimento della concessione.
29	Incompatibilità.
30	Decadenza.
31	Disciplina del servizio in concessione.
32	Albo dei concessionari.
33	Iscrizioni nell'albo.
34	Cancellazione dall'albo.
35	Vigilanza.
36	Norme transitorie.
37	Norme finali e abrogazioni.

Capo I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Art. 1 - Ambito di applicazione.
 1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 - Classificazione dei comuni.
 1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
 Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
 Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
 Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
 Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
 Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3 - Regolamento e tariffe.
 1. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
 2. Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura pubblicitaria, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione del servizio diretto.

4. Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
 5. Le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono stabilite annualmente e si applicano dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora entro il suddetto termine, si intendano prorogate di anno in anno; in

Segue in seconda di copertina >>

COMUNE DI BROLO

PROVINCIA DI MESSINA


UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

*da deliberare
 entro il 30 giugno 1994
 (Art. 36, comma 2)*

N.B. *I Comuni delle prime 3 classi hanno la facoltà di suddividere le località del proprio territorio in due categorie (Art. 4, comma 1).*

COI



A

ata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui
 appa-
 re, in relazione a rilevanti flussi turistici: desumibili da oggettivi indici di ri-
 appa-
 re, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a
 una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità
 con 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativa-
 e di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui al-

goria della località.

mi dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbli-
 limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime
 sono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazio-
 namento, applicando alla categoria superiore una maggiorazione fino al
 ta per cento della tariffa normale.

amento comunale deve specificare le località comprese nella categoria
 di superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella dei
 , come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
 il caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in cate-
 e non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

5/1992.
 mizzazione del centro abitato.
 dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centotanta
 data di entrata in vigore del presente codice, provvede, con deliberazione della giunta
 zione del centro abitato.
 l'operazione di delimitazione del centro abitato come definita dall'art. 3 è pubblicata al-
 to per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella qua-
 lizzati i confini sulle strade di accesso.

apposito dell'imposta.

sione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione
 tiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in
 ci o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'im-
 pubblicità prevista nel presente decreto.
 dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di
 economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero fi-
 giorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

getto passivo.

to passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via princi-
 cale dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio
 viene diffuso.
 imentalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la
 rice i servizi oggetto della pubblicità.

limità di applicazione dell'imposta.

sia sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura
 tica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal nu-
 messaggio in esso contenuti.
 erfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro
 i frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad
 di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
 pezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie
 adibita alla pubblicità.

ezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in ba-
 siche complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in
 tre circoscritto il mezzo stesso.
 i di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili
 i soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli ef-
 fetti della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
 giorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono
 cate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
 ate alla pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa
 la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

dicazione.

etto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presen-
 tare apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere in-
 tennistiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari
 lativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e mes-
 sione degli interessati.
 icazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubbli-
 portino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità ef-
 conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al
 fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per
 riodo.

variazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi,
 si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegue un'altera-
 zione dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamen-
 to a imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre
 gna presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
 ta venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui
 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorren-
 zamento dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presun-
 zione dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

pagamento dell'imposta.

sta e dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14,
 e per le altre fattispecie di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione
 fra le altre fattispecie di cui all'imposta è quello specificato nelle relative

pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di
 vie postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessio-
 ne, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è
 superiore o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto
 deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro
 e, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determi-
 nistiche del modello di versamento.
 one. Per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento di
 ilto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
 pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere
 in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrispo-

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto
 del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il
 relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo an-
 no successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovve-
 ro, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
 quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codi-
 ce civile.

6. Entro il termine di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il paga-
 mento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il
 contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante ap-
 posita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati
 in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella
 della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni
 di locazione o di concessione.

— Il D.P.R. n. 43/1988, recita: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dallo Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1985, n. 657.

— Codice Civile.
 Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposte sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente, iscritti nei ruoli principali, supplementari, speciali o straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli supplementari, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le penne pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per la imposta, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

Art. 10 - Rettifica ed accertamento d'ufficio.

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 11 - Funzionario responsabile.

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone l'rimborso.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

— omissis —

Art. 18 - Servizio delle pubbliche affissioni.

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti a comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Art. 19 - Diritto sulla pubbliche affissioni.

1. Per l'istituzione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	L. 2.600	L. 760
comuni di classe III	L. 2.400	L. 720
comuni di classe IV	L. 2.200	L. 680
comuni di classe V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

S O M M A R I O

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI	14	Annullamento della commissione
1	Istituzione del servizio		CAPO IV - TARIFFE
2	Oggetto del regolamento	15	Tariffe
3	Gestione del servizio	15-bis	Maggiorazioni consentite ai comuni turistic:
4	Funzionario responsabile	16	Riduzione del diritto
5	Soggetto passivo	17	Esenzione dal diritto
6	Definizione e finalità del servizio		CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO
	CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE	18	Pagamento del diritto - Recupero di somme
7	Superficie degli impianti	19	Gestione contabile delle somme riscosse
8	Ripartizione della superficie e degli impianti	20	Contenzioso
9	Spazi privati per le affissioni dirette		CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI
10	Autorizzazione per le affissioni dirette	21	Sanzioni tributarie e interessi - Sanzioni amministrative
11	Rimborso di spese	22	Rinvio ad altre disposizioni
	CAPO III - MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI	23	Pubblicità del regolamento
12	Modalità per le pubbliche affissioni	24	Variazioni del regolamento
13	Consegna del materiale da affiggere	25	Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle «Pubbliche affissioni».

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1, del detto D.Lgs.

La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere *b* o *c* del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 5 SOGGETTO PASSIVO

(Art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, concorrono nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6

DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO

(Art. 18, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Gestore, sui siti impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni amministrative, istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**CAPO II - SPAZI PER LE AFFISSIONI
AFFISSIONI DIRETTE**

ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 30
(Art. 18, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) per ogni mille abitanti.
La Giunta comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 15 %
 - b) alle affissioni di natura commerciale. 75 %
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette. 10 %
- 100 %

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al presente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.

2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegate n. 2 copie:
- a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto.

2. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 01 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato 01 mesi. **DALLA PRESENTAZIONE DI QUANTO RICHIESTO**

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 7

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 18 - servizio delle pubbliche affissioni.

3. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.

Nota all'art. 8

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 3 - Regolamento e tariffe.

3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblicitari da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Nota all'art. 9

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 12 - Pubblicità ordinaria.

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o c.a.s. o altri mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I	L. 32.000
comuni di classe II	L. 28.000
comuni di classe III	L. 24.000
comuni di classe IV	L. 20.000
comuni di classe V	L. 16.000

2. Per le fasce pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.

ART. 11
RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'ecomunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di L. 25.000, così determi-

10:

a) Diritti di istruttoria - compresi i sopralluoghi	L. <u>20.000</u>
b) Rimborso stampati	L. <u>5.000</u>
.....	L. <u>—</u>
Tornano	L. <u>25.000</u>

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.



CAPO III

MODALITÀ PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12

MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve dare tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla data di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico. Il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; la maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, l'elenco del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali gli spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. La copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del responsabile del servizio.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

6. Decorso i sessanta giorni il materiale sarà avviato alla Segreteria Comunale per essere compreso fra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

CAPO IV - TARIFFE

ART. 15

TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto di misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 15-bis

MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, (essendo questo Comune interessato a rilevanti flussi turistici desumibili dai seguenti oggettivi indici):
.....
.....
.....

Tariffe di cui all'art. 19 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale per il periodo dal 16/07 al 31/08 viene applicata una maggiorazione del 10 %.

ART. 16

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 17

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali.

Nota all'art. 15

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni.

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un importo, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

	per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni di affissione
comuni di classe I	L. 2.800	L. 840
comuni di classe II	L. 2.600	L. 780
comuni di classe III	L. 2.400	L. 720
comuni di classe IV	L. 2.200	L. 660
comuni di classe V	L. 2.000	L. 600

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
5. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi predefiniti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Nota all'art. 15-bis

Va cancellato, anche nel sommario, se il caso non ricorre.

D. 1993

CAPO V - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18

PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

(Art. 19, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del condono le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello articolo 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 19

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il direttore di ragioneria ed il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente

ART. 20

CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Nota all'art. 18

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

Art. 9 - Pagamento dell'imposta.

1. L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 2, per anno solare o riferimento cui corrisponde una autonomia pubblica tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione o l'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento a titolo del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 275 comma 4, del codice civile.

6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto all'importo, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7. Quando la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude l'aperta tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Il D.P.R. n. 43/1988, recata: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

- Codice Civile.

Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta non imputabile ai redditi immobiliari e a quelli di natura finanziaria non determinabili catastalmente, i sommi per ruoli principali, suppletivi, speciali e straordinari posti in riscossione nell'anno in cui si procede all'esecuzione dell'anno precedente.

Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non può esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sanatorie dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale e sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO VI - SANZIONI E NORME FINALI

ART. 21

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI - SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 22

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

(Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994.

Nota all'art. 21

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omessa, tardiva o inecce e presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione e proposta di pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni da la notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni, e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura per cento per ogni semestre commutato, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; i interessi nella stessa misura spettano a costituente delle somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24 - Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di c disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 1, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'insti zione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, o estremo delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva n fica di apposito avviso secondo le modalità prevista dall'art. 10.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodi nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il qua e gli interessati possi chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'infrastruttura comunale, nonc alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

- La legge n. 589/1981, reca: «Modifiche al sistema penale». Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrati

presente regolamento:

È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del

con atto n.....;

È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal.....

al.....;

È stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta

del..... n.....;

È stato ripubblicato all'albo pretorio, unitamente alla decisione del Co.Re.Co., prima richiamata, per 15


giorni consecutivi dal..... al.....;

È entrato in vigore il 1° gennaio 1994 (Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507);

È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2 del D.Lgs. 15 no-

vembre 1993, n. 507 con lettera n..... in data.....

data.....



Il Segretario Comunale

.....



del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23 - Sanzioni tributarie ed interessi.

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto e dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 24 - Sanzioni amministrative.

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per la violazione delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati e garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

— La legge n. 689/1981, rec. «Modifiche al sistema penale». Le sezioni I e II del capo I disciplinano i principi generali e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 25 - Gestione del servizio.

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal comune.

2. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32.

3. Il concessionario subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

— La legge n. 142/1990 regola l'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 26 - Corripetitivo del servizio.

1. Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo; per i comuni appartenenti all'ultima classe il servizio può essere affidato dietro corripetizione di un canone fisso da versare al comune.

2. L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

3. L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio, ovvero il canone convenuto, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenza trimestrale posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

4. Per il mancato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del 7 per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Nel caso di variazione di tariffe superiore al 10 per cento, deliberata dal comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio o il canone fisso ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

— Il regio decreto n. 639/1910 approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 27 - Durata della concessione.

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni.

2. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purché le condizioni contrattuali proposte

siano più favorevoli per il comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposite istanze almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

— omissis —

Art. 35 - Vigilanza.

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perdura.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Norme transitorie.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.

2. Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.

4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.

5. In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

6. La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.

7. Le concessioni di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.

8. Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.

9. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.

11. Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

— Il D.P.R. n. 639/1972, rec. «Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni».